CAMERA DEI DEPUTATI N. **2899**

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata L'ABBATE

Tutela e valorizzazione della ceramica artistica e di qualità italiana

Presentata il 22 aprile 2026

Onorevoli Colleghi ! – La presente proposta di legge nasce dall'esigenza di accompagnare, in un quadro normativo più moderno ed efficace, i processi di innovazione e di rafforzamento delle micro, piccole e medie imprese operanti nel comparto della produzione della ceramica. In particolare, l'intervento è finalizzato a definire nuove disposizioni per la tutela e per la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana, mediante una revisione organica della legge 9 luglio 1990, n. 188, successivamente modificata dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Appare, infatti, necessario aggiornare in profondità il sistema di tutela e di valorizzazione della filiera ceramica nazionale, individuando le disposizioni che richiedono revisione o abrogazione e introducendo nuovi strumenti maggiormente coerenti con l'attuale contesto economico, produttivo e istituzionale.

Le ragioni che rendono opportuna la presentazione della presente proposta di legge sono molteplici. In primo luogo, l'evoluzione dell'economia italiana e dei mercati internazionali, anche con riferimento alla crescente centralità del *made in Italy*, impone l'adozione di meccanismi più adeguati di tutela e di promozione dei prodotti ceramici italiani, idonei a garantirne la qualità, la riconoscibilità e la competitività, con particolare attenzione alle produzioni artigianali di elevato pregio.

In secondo luogo, l'attuale impianto normativo ha evidenziato nel tempo taluni profili di rigidità e di complessità che rendono opportuno un intervento di semplificazione, anche mediante una più chiara valorizzazione del principio di sussidiarietà orizzontale, prevedendo la possibilità che alcune funzioni siano affidate, in presenza di adeguate garanzie, anche a soggetti privati rappresentativi del settore.

Un ulteriore profilo che rende necessario un intervento di riforma riguarda l'evoluzione del mercato del lavoro nel com-

parto ceramico. In tale prospettiva, la proposta di legge ha una duplice direttrice: da un lato, promuove il coinvolgimento degli istituti tecnologici superiori, i cosiddetti ITS *Academy*, quali strumenti utili a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro qualificato; dall'altro, introduce misure di sostegno in favore delle imprese che attivano percorsi di apprendistato rivolti ai giovani.

L'articolo 1, comma 1, individua le finalità della proposta di legge, tra cui rientrano la tutela della denominazione di origine, la conservazione e la valorizzazione delle caratteristiche tecnico-produttive delle lavorazioni ceramiche, mediante l'istituzione del marchio « Ceramica della tradizione artistica italiana ». Il medesimo articolo istituisce, altresì, il marchio « Ceramica italiana di qualità », destinato a tutelare ulteriori produzioni che rispettino i requisiti stabiliti dal Consiglio nazionale ceramico. Il comma 2 individua i soggetti chiamati a dare attuazione alle disposizioni del provvedimento, ossia il Consiglio nazionale ceramico, la cui composizione e le cui funzioni sono disciplinate dagli articoli successivi, nonché i soggetti privati di cui all'articolo 9.

L'articolo 2 reca le disposizioni che danno attuazione alle finalità indicate dall'articolo 1. In particolare, si prevede che i citati marchi siano subordinati al rispetto di disciplinari di produzione approvati dal Consiglio nazionale ceramico e che individuano gli elementi essenziali del prodotto. Si stabilisce, inoltre, che tali marchi siano certificati mediante tecnologie informatiche a blocchi concatenati (*blockchain*), al fine di favorire l'innovazione delle imprese e di rafforzare la tracciabilità e l'univocità del controllo sulla produzione.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy,* due Registri, denominati, rispettivamente, « registro dei produttori di ceramica della tradizione artistica italiana » e « registro dei produttori di ceramica italiana di qualità ». L'iscrizione nei registri è disposta dalla Direzione generale per la proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, superando così il precedente sistema basato su registri di livello provinciale. Tale innovazione è finalizzata alla creazione di registri nazionali, mediante i quali il Ministero competente possa disporre di una banca di dati unitaria della filiera ceramica, utile anche ai fini dell'elaborazione di ulteriori misure normative, progettuali e promozionali. L'ultimo comma prevede, inoltre, la possibilità di istituire analoghi registri per i produttori di ceramica dei Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano richiesta.

L'articolo 4 istituisce il Consiglio nazionale ceramico, attribuendogli, tra gli altri, il compito di tutelare la filiera ceramica, individuare i comuni caratterizzati da una rilevante tradizione produttiva ai fini del riconoscimento quali città della ceramica, definire e approvare i disciplinari di produzione della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità, nonché esaminare i ricorsi relativi all'uso illegittimo dei marchi di cui all'articolo 1. Il Consiglio può inoltre coordinarsi con il Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con gli enti territoriali e con le altre amministrazioni coinvolte, al fine di perseguire gli obiettivi di tutela e valorizzazione della ceramica italiana. Si prevede, infine, che il Consiglio promuova l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, mediante attività di promozione, di divulgazione, di valorizzazione culturale e di commercializzazione, da tenersi alternativamente nel Mezzogiorno e nell'Italia centro-settentrionale.

L'articolo 5 disciplina la composizione del Consiglio nazionale ceramico. In particolare, si stabilisce che esso sia nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, che lo presiede. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto da rappresentanti delle amministrazioni statali, delle regioni maggiormente interessate dalla produzione ceramica, dei produttori di ceramica artistica e tradizionale designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché delle città della ceramica. È altresì prevista, nelle ipotesi di individuazione delle città della cera-

mica, la partecipazione con voto deliberativo di rappresentanti della regione interessata.

L'articolo 6 prevede che, entro tre mesi dalla data di insediamento, il Consiglio nazionale ceramico proponga uno schema di regolamento di attuazione destinato a disciplinare, oltre agli aspetti di organizzazione interna, anche le modalità di accertamento della conformità dei prodotti ai disciplinari di produzione, nonché le regole di funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare.

L'articolo 7 disciplina i comitati di disciplinare, istituiti presso ciascuna città della ceramica. Tali organismi hanno il compito di esaminare le domande di iscrizione nei registri e di vigilare, in coordinamento con il Consiglio nazionale ceramico, sul rispetto delle disposizioni contenute nei disciplinari di produzione. Si prevede che ciascun comitato sia composto da un massimo di quindici membri designati dalle città della ceramica e dalle regioni interessate, assicurando in ogni caso la rappresentanza dei produttori e delle associazioni di categoria.

L'articolo 8 dispone che i disciplinari di produzione della ceramica della tradizione artistica italiana siano predisposti in modo da individuare i caratteri essenziali della tradizione produttiva della relativa città della ceramica. Essi delimitano, inoltre, la zona o le zone di produzione e indicano le soluzioni tecniche per l'attestazione del prodotto. Si prevede, infine, che i disciplinari siano approvati dal Consiglio nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori, e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, a garanzia della massima trasparenza.

L'articolo 9 introduce un elemento di innovazione rispetto all'assetto normativo vigente, prevedendo che il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con decreto, possa affidare a soggetti privati e a enti del Terzo settore, che siano rappresentativi almeno dell'80 per cento dei comuni riconosciuti come città della ceramica, alcune delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale ceramico in materia di promozione e valorizzazione delle produzioni, nonché ai comitati di disciplinare in materia di verifica dell'osservanza dei disciplinari. Tale soluzione è diretta a ridurre i tempi procedimentali, a rendere più efficiente il sistema e a sostenere il Consiglio nello svolgimento delle attività di carattere operativo.

L'articolo 10 reca disposizioni in materia di controllo della produzione. Al fine di evitare un uso improprio dei marchi di cui all'articolo 1, si attribuiscono specifiche funzioni di controllo ai comitati di disciplinare e si introducono sanzioni nei confronti dei soggetti che non rispettino i relativi disciplinari di produzione.

L'articolo 11 prevede l'istituzione di un Osservatorio per la formazione tecnico-professionale nella produzione di ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità. Attraverso tale strumento si intende rafforzare la sinergia tra il sistema degli Istituti tecnologici superiori (*ITS Academy*), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 luglio 2022, n. 99, e la filiera ceramica nazionale, al fine di promuovere percorsi formativi capaci di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro e di assicurare concrete prospettive occupazionali.

Analoga finalità ispira l'articolo 12, dedicato all'apprendistato, che introduce incentivi per l'utilizzo di tale strumento di inserimento lavorativo, mediante il riconoscimento alle imprese di uno sgravio contributivo totale per l'intera durata del contratto di apprendistato professionalizzante e la possibilità di dedurre dal reddito d'impresa un importo pari al 150 per cento della retribuzione lorda corrisposta per ciascun apprendista assunto con tale tipologia contrattuale.

L'articolo 13 istituisce infine un fondo, denominato « Fondo per la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità », destinato a finanziare progetti di valorizzazione del settore e attività di promozione delle produzioni tutelate.

L'articolo 14 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 15 reca l'abrogazione della legge 9 luglio 1990, n. 188.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

(Finalità della legge)

1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni di ceramica artistica e tradizionale, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, è attuata con l'apposizione del marchio « ceramica della tradizione artistica italiana » sulle produzioni ceramiche realizzate in conformità ad un disciplinare-tipo di produzione approvato dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4. La tutela delle produzioni ceramiche diverse da quelle di cui al primo periodo, realizzate in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Consiglio nazionale ceramico, è attuata con l'apposizione del marchio « ceramica italiana di qualità ».

2. I decori, le forme e la qualità delle produzioni ceramiche di cui al comma 1 sono tutelati dai seguenti soggetti:

a) il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4;

b) i soggetti di promozione e tutela della ceramica a cui sono affidate le funzioni di cui all'articolo 9;

c) le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2.

(Produzioni ceramiche tutelate)

1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche della tradizione artistica italiana prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili divenuti patrimonio storico e culturale dei comuni riconosciuti città della ceramica, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, ovvero le ceramiche caratterizzate da innovazioni ispirate alla tradizione delle aree contigue di cui al medesimo articolo 4, comma 2, lettera *a)*.

2. Ai fini della presente legge, sono tutelate le produzioni di ceramica italiana di qualità, purché realizzate in conformità ai disciplinari approvati dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4.

3. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati, quali la porcellana, il grès, la terracotta comune, la maiolica o la terraglia, tenendo conto delle norme di settore elaborate dall'Ente italiano di normazione.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di certificazione dei marchi di cui al comma 3 mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche a blocchi concatenati (*blockchain)*.

Art. 3.

(Registri dei produttori di ceramica)

1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2, presso il Ministero delle imprese e del *made in Italy* sono istituiti il « registro dei produttori di ceramica della tradizione artistica italiana » e il « registro dei produttori di ceramica italiana di qualità ».

2. La richiesta di iscrizione nei registri di cui al comma 1 può essere presentata da singoli produttori ceramici nonché dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche, secondo le modalità e le condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4.

3. L'iscrizione nei registri di cui al comma 1 è disposta, previo parere favorevole rilasciato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera *a)*, dalla Direzione generale per la proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

4. Sono altresì istituiti, presso il Consiglio nazionale ceramico di cui all'articolo 4, il « registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale prodotta nell'Unione europea » e il « registro dei produttori di ceramica di qualità prodotta nell'Unione europea » nei quali possono iscriversi i pro-

duttori di ceramica di Paesi membri dell'Unione europea che ne facciano espressa richiesta.

Art. 4.

(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico)

1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico, di seguito denominato « Consiglio », con il compito di tutelare la ceramica della tradizione artistica italiana, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonché i modelli e i decori tipici, e la ceramica italiana di qualità.

2. Il Consiglio:

a) entro un anno dalla data del suo insediamento, sentiti le regioni e gli enti locali interessati, individua i comuni presso cui è in atto un'affermata produzione di ceramica della tradizione artistica italiana e di ceramica italiana di qualità e li riconosce come « città della ceramica », eventualmente comprendendovi, in caso di tradizioni storicamente comprovate, anche aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica di rilevanza storica, nonché le aree contigue in cui sia presente una produzione ceramica che per tipologia, caratteri e qualità sia riconducibile alla ceramica della tradizione italiana e alla ceramica italiana di qualità;

b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica della tradizione artistica italiana e il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità;

c) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 6, e adotta le decisioni ritenute opportune;

d) collabora alle iniziative di studio e di promozione per la valorizzazione delle produzioni di ceramica tutelate dalla presente legge;

e) promuove, d'intesa con le regioni e con le città della ceramica interessate, l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di com-

mercializzazione, da tenere alternativamente in una città della ceramica del Mezzogiorno e in una città della ceramica dell'Italia centro-settentrionale;

f) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica della tradizione artistica italiana e la ceramica italiana di qualità, coordinando la propria attività con le amministrazioni pubbliche statali, le regioni e gli enti di promozione e di tutela della ceramica, nonché con ogni altro ente od organismo interessato, con particolare riferimento al Comitato interministeriale per il *made in Italy* nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

g) svolge ogni altro compito necessario al perseguimento delle finalità istituzionali ad esso affidate.

3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione di soggetti interessati e di consulenti tecnici.

Art. 5.

(Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle imprese e del *made in Italy* che lo presiede.

2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto da:

a) cinque membri in rappresentanza delle amministrazioni pubbliche statali, di cui:

1) un membro in rappresentanza del Ministero delle imprese e del *made in Italy;*

2) un membro in rappresentanza del Ministero della cultura;

3) un membro in rappresentanza del Ministero dell'istruzione e del merito;

4) un membro in rappresentanza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo;

b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiore tradizione ceramica designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;

c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale;

d) sette membri in rappresentanza delle città della ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani e uno designato dall'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani.

3. La designazione dei membri di cui al comma 2, lettere *b)* e *d)*, è effettuata assicurando la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.

4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere *b)* ed *e)*, partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della regione o delle regioni nel cui territorio è ubicata la città della ceramica oggetto delle decisioni medesime.

5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico, scientifico o giuridico.

6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. La prima riunione del Consiglio è convocata dal Ministro delle imprese e del *made in Italy* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche qualora la composizione risulti incompleta, purché sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

Art. 6.

(Disposizioni di attuazione)

1. Entro tre mesi dalla data della riunione di cui all'articolo 5, comma 7, il Consiglio:

a) predispone lo schema del regolamento di attuazione di cui al comma 2, che disciplina, tra l'altro, le modalità relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dai disciplinari di produzione e lo trasmette al Ministro delle imprese e del *made in Italy*;

b) determina le modalità di formazione e di funzionamento dei registri di cui all'articolo 3 e dei Comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;

c) definisce le caratteristiche tipologiche, tendo conto delle norme di settore elaborate dall'Ente italiano di normazione, e dei disciplinari dei marchi di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di regolamento di cui al comma 1, lettera *a)*, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* formula eventuali osservazioni, su cui il Consiglio esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni. Decorso il termine per il parere del Consiglio di cui al primo periodo, il regolamento è adottato con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Le spese derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri di cui all'articolo 3 e dal funzionamento dei Comitati di disciplinare di cui all'articolo 7 sono a carico dei richiedenti l'iscrizione nei registri medesimi.

4. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare dei diritti a carico dei richiedenti l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3 e le relative modalità di versamento in misura tale da garantire la copertura degli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento dei registri me-

desimi nonché dal funzionamento dei Comitati di disciplinare di cui all'articolo 7.

Art. 7.

(Comitati di disciplinare)

1. Presso ciascuna città della ceramica, individuata dal Consiglio ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *a)*, è istituito un comitato di disciplinare, di seguito « comitato », con sede presso gli uffici del comune interessato, indicato dal medesimo Consiglio.

2. Il comitato:

a) esamina le domande presentate per l'iscrizione nei registri di cui all'articolo 3, comma 1, e trasmette al Ministro delle imprese e del *made in Italy* il parere sulle domande medesime;

b) svolge i compiti di cui all'articolo 10;

c) vigila, in coordinamento con il Consiglio, sull'osservanza delle disposizioni contenute nei disciplinari di produzione approvati ai sensi dell'articolo 8, garantendo la rispondenza delle produzioni per cui è stato richiesto uno dei marchi di cui all'articolo 1, comma 1, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

3. I comitati sono nominati con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, su designazione del Consiglio tenendo conto di quanto previsto dal comma 4, sentiti i produttori di ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità che operano nella città della ceramica presso cui ciascun comitato è istituito, entro tre mesi dalla data di approvazione dei relativi disciplinari di produzione approvati ai sensi dell'articolo 8, e sono composti da esperti nello specifico settore sotto il profilo tecnico produttivo o artistico-culturale.

4. Ciascun comitato non può essere costituito da più di quindici componenti designati dalle città della ceramica e dalle regioni interessate.

5. Nei comitati è altresì assicurata la rappresentanza degli enti di promozione e

tutela della ceramica e delle associazioni di categoria, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, operanti nelle rispettive città della ceramica, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.

6. Le decisioni del comitato adottate ai sensi dell'articolo 10 sono impugnabili, da chi ne abbia interesse, presso il Consiglio, entro sessanta giorni dalla data di comunicazione delle stesse.

7. Il Consiglio nomina un apposito comitato di disciplinare, che ha sede presso lo stesso Consiglio, con le medesime finalità dei comitati previsti nel presente articolo per quanta riguarda l'attività dei produttori di ceramica artistica e tradizionale di Paesi membri dell'Unione europea di cui all'articolo 3, comma 4.

Art. 8.

(Disciplinari di produzione)

1. Il disciplinare di produzione della ceramica della tradizione artistica italiana di una città della ceramica, predisposto sulla base del disciplinare approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica prodotta in quella città, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.

2. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto nonché i criteri di valutazione delle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali di produzione della ceramica.

3. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio, su proposta della regione competente per territorio, sentiti gli enti locali interessati e le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della relativa città della ceramica.

4. Il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità è approvato dal Consiglio, sentite le organizzazioni dei produttori interessati.

5. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale, il disciplinare di cui al comma 1 prevede l'osservanza delle norme vigenti in materia nonché la certificazione da queste prevista.

6. I disciplinari di cui al presente articolo sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 9.

(Affidamento di funzioni di promozione e tutela della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità)

1. Il Ministro delle imprese e del *made in Italy*, con proprio decreto, da adottare sentita la regione interessata, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può affidare le funzioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, e di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c)*, a soggetti privati che rappresentino almeno l'80 per cento delle città della ceramica.

2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere affidate, fermo restando il requisito di rappresentatività di cui al medesimo comma 1, anche agli enti di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e alle organizzazioni di volontariato il cui statuto prevede lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo e informativo, al fine di promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo delle imprese che producono ceramica della tradizione artistica italiana e ceramica italiana di qualità.

3. Nell'esercizio delle funzioni loro affidate, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a:

a) rispettare i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza;

b) garantire forme di partecipazione alle città della ceramica;

c) rendicontare, ogni sei mesi, mediante relazione scritta da presentare al Consiglio, le attività svolte, ferma restando la facoltà del Ministero delle imprese e del *made in Italy* di richiedere, al momento del conferimento delle funzioni, una rendicontazione differente;

d) garantire la partecipazione alle proprie riunioni dei membri del Consiglio che ne facciano richiesta.

4. Sono fatti salvi i poteri di vigilanza del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, del Consiglio e delle altre pubbliche amministrazioni previsti dalla normativa vigente.

Art. 10.

(Controllo della produzione)

1. Hanno diritto di apporre i marchi di cui all'articolo 1, comma 1, sulle rispettive produzioni i soggetti iscritti nei registri di cui all'articolo 3.

2. I comitati esercitano funzioni di controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, per le produzioni di ceramica della tradizione artistica italiana e di ceramica italiana di qualità. Il Consiglio, nel disciplinare per la ceramica italiana di qualità adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera *b)*, prevede le modalità relative al controllo.

3. All'apposizione dei marchi di cui all'articolo 1, comma 1, in violazione dei requisiti previsti dalla presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro.

4. In caso di ripetuto abuso nell'utilizzo di uno dei marchi di cui all'articolo 1, comma 1, il Consiglio può richiedere alla Direzione generale per la proprietà industriale-Ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero delle imprese e del *made in Italy* la revoca dell'iscrizione nei registri disposta ai sensi dell'articolo 3, comma 3.

Art. 11.

(Osservatorio per la formazione tecnico-professionale nella produzione di ceramica

della tradizione artistica italiana e di ceramica italiana di qualità)

1. Al fine di accrescere la capacità di orientamento, migliorare la formazione tecnico-professionale e incrementare le opportunità di lavoro degli studenti, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, l'Osservatorio per la formazione tecnico-professionale nella produzione di ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità.

2. L'Osservatorio di cui al comma 1 raccoglie:

a) le informazioni e i dati aggiornati relativi alle attività di didattica laboratoriale e alle attività di alternanza scuola-lavoro realizzate negli istituti scolastici;

b) le informazioni relative a modelli didattici sperimentali in relazione a tecniche di produzione della ceramica artistica secondo innovazioni ispirate alla tradizione;

c) le informazioni afferenti al monitoraggio e alla valutazione dei percorsi formativi degli Istituti tecnologici superiori *(ITS Academy)* di cui all'articolo 5, comma 1, lettera *b)*, della legge 15 luglio 2022, n. 99, con riferimento ai percorsi formativi connessi alla produzione di ceramica artistica;

d) le informazioni riguardanti le condizioni di lavoro, i livelli occupazionali, l'andamento del mercato del lavoro del settore e le relative evoluzioni.

3. L'Osservatorio elabora e analizza i dati e le informazioni di cui al comma 2, al fine di formulare proposte di modelli e metodologie didattiche utili a promuovere il raccordo tra gli indirizzi di studio e il settore produttivo della ceramica artistica e a garantire concrete prospettive di ingresso nel mercato del lavoro. L'Osservatorio promuove, altresì, il coordinamento con le attività delle città della ceramica, anche al fine di favorire l'integrazione di studi, ricerche e iniziative in tema di promozione nel settore della ceramica della tradizione

artistica italiana e della ceramica italiana di qualità.

4. La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità di raccolta e di analisi delle informazioni di cui al comma 2.

5. Dall'istituzione e dal funzionamento dell'Osservatorio di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 12.

(Disposizioni in materia di apprendistato)

1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, incentivare la qualificazione professionale e sostenere il settore della produzione di ceramica della tradizione artistica italiana e di ceramica italiana di qualità, a decorrere dal 1° gennaio 2027, ai datori di lavoro delle imprese del settore della produzione ceramica, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, è riconosciuto uno sgravio contributivo pari al 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati per l'intera durata del contratto di apprendistato.

2. Per i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, la deduzione prevista all'articolo 95 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica nella misura del 150 per cento per le spese per prestazioni di lavoro rese

da ogni apprendista assunto con contratto di apprendistato professionalizzante. La maggiorazione della deduzione è ridotta del 10 per cento a conclusione di ogni anno di apprendistato svolto.

Art. 13.

(Fondo per la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità)

1. Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del *made in Italy* è istituito un fondo denominato « Fondo per la promozione della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità », con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono destinate all'elaborazione e alla realizzazione di progetti finalizzati al sostegno e alla valorizzazione del settore della ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità nonché alla valorizzazione turistica delle città della ceramica.

3. Alla valutazione dei progetti di cui al comma 2 provvede il Consiglio, sentite le città della ceramica interessate e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono altresì destinate alla realizzazione di attività di promozione e di valorizzazione delle produzioni di ceramica della tradizione artistica italiana e della ceramica italiana di qualità di cui all'articolo 4, comma 2, lettera *d)*, nonché al supporto delle funzioni eventualmente affidate ai sensi dell'articolo 9.

5. Con decreto del Ministro delle imprese e del *made in Italy*, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le finalità e le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

Art. 14.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 15.

(Abrogazione)

1. La legge 9 luglio 1990, n. 188, è abrogata.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



19PDL0193230